

## **DECRETO LEGGE 1° LUGLIO 2009, n. 78**

### **PRIME ANALISI TECNICHE**

a cura del

**Dipartimento scientifico della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti  
del Lavoro**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, del decreto legge n. 78, entrato in vigore il giorno stesso, il Governo ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di lavoro, fisco e famiglia. Di seguito è stato disposto un primo commento tecnico alle disposizioni approvate.

#### **ARTICOLO 1 - PREMIO OCCUPAZIONE**

Il comma 1 introduce la possibilità, per le imprese che hanno fatto ricorso ad un intervento di sostegno al reddito di utilizzare i lavoratori dalle stesse sospesi (e che percepiscono un trattamento previdenziale di sostegno al reddito) in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere anche attività produttiva connessa all'apprendimento. La norma ha carattere sperimentale e viene introdotta unicamente per gli anni 2009 e 2010.

Sono interessati dal provvedimento le imprese che hanno in forza lavoratori sospesi ed in corrispondenza di detta sospensione percepiscono un trattamento di sostegno al reddito quale:

- trattamento di CIG
- trattamento di CIGS
- trattamento di CIGS in connessione ad un contratto di solidarietà difensivo ed espansivo
- trattamento di disoccupazione ma unicamente in connessione alle previsioni di cui all'art. 19 c. 1 lett. a, b e c del D. Lgs. n. 185/2008 così come convertito nella L. n. 2/2009
- ammortizzatori sociali in deroga

Devono ritenersi interessati dalla disposizione i lavoratori totalmente o parzialmente sospesi dall'attività lavorativa.

Il provvedimento facendo riferimento ai lavoratori “percettori” di trattamento di sostegno al reddito, sembra riferirsi esclusivamente ai lavoratori che rientrano in accordi sindacali per i quali il Ministero del Lavoro ha autorizzato con apposito decreto l'ammortizzatore.

Sembrebbero esclusi, invece, i lavoratori sospesi in attesa di autorizzazione ministeriale.

Per quanto riguarda i datori di lavoro, la norma fa espresso riferimento alle “imprese” e quindi, dalle disposizioni devono ritenersi esclusi i datori di lavoro non imprenditori, come professionisti e coloro che svolgano attività in forma autonoma.

La norma prevede la sottoscrizione di un accordo tra le medesime parti sociali (impresa e organizzazioni sindacali) che sottoscrivono l'accordo relativo all'ammortizzatore, non essendo sufficiente da parte dell'impresa la sola consultazione.

L'accordo delle parti sociali deve essere stipulato “in sede” di Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali. Tale previsione, si ritiene possa essere interpretata in analogia alle medesime espressioni utilizzante dal legislatore in ambito di certificazione dei contratti.

L'accordo deve prevedere un progetto di formazione e riqualificazione dei lavoratori interessati. In mancanza di una specifica disposizione, il progetto sembra poter riguardare anche solo una parte dei lavoratori interessati.

I lavoratori che partecipano al programma, hanno diritto ad una integrazione del trattamento di sostegno al reddito fino a raggiungere il 100% della retribuzione spettante in regime di ordinaria attività.

Ai sensi del comma 3 sarà necessario attendere l'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che disciplini le modalità attuative della norma.

In particolare detto decreto concertato dovrà disciplinare:

- i procedimenti dell'accordo
- la conciliazione degli stessi con gli interventi di politica attiva
- le procedure di comunicazione all'INPS

In attesa dell'emanazione del citato decreto la disposizione non è applicabile.

L'integrazione retributiva erogata ai lavoratori coinvolti dal progetto di formazione e/o riqualificazione costituisce base imponibile ai fini contributivi e fiscali.

La norma non sembra introdurre disposizioni restrittive qualora al termine del progetto formativo o di riqualificazione o ancora dell'intervento del trattamento di sostegno al reddito, il datore di lavoro optasse per una risoluzione del rapporto di lavoro.

## **ARTICOLO 1 - CONTRATTI DI SOLIDARIETA'**

Il comma 6 prevede, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, l'aumento, nella misura del 20%, della quota del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di tipo difensivo sino a concorrenza delle risorse disponibili. Il lavoratore pertanto potrà beneficiare di un trattamento integrativo pari all'80% della retribuzione che avrebbe percepito per le ore non lavorate in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro. Tale trattamento rende il contratto di solidarietà sicuramente più vantaggioso per i lavoratori rispetto ai trattamenti integrativi ordinari in quanto, nella determinazione della misura, non deve essere rispettato il massimale previsto dal dall'art. 14, comma 1 della legge n. 223/91.

I beneficiari dell'indennità sono i lavoratori dipendenti (ad eccezione di dirigenti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali e apprendisti) di : imprese industriali che occupano più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, di imprese appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione e pulizia che operino all'interno di imprese industriali in CIGS, di imprese editrici di giornali, quotidiani e agenzie di stampa (in questo ultimo caso a prescindere dalla dimensione aziendale stante la specialità delle aziende del settore ribadita dall'art. 7 c. 3 L. n.223/1991), aziende del settore edile (escluso la "fine lavori" o "fine cantieri"). Ne consegue che non possono essere destinatarie del provvedimento in esame le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS ovvero i contratti di solidarietà previsti dall'art. 5 c. 5,7 e 8 della L. n. 236/1993. Il contratto di solidarietà presuppone la stipula di accordo sindacale con i sindacati aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Inps monitora i provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi sino a concorrenza delle risorse disponibili.

La norma è in attesa della pubblicazione del decreto interministeriale che stabilisca le modalità di attuazione, pertanto il provvedimento ad oggi non è applicabile.

## ARTICOLO 1 - AVVIO ATTIVITA' AUTONOME

Il comma 7 prevede che l'incentivo stabilito dall'art. 7-ter, comma 7, del Decreto legge n. 5/2009 possa essere concesso ai lavoratori, anziché alle aziende, qualora decidano di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa oppure associarsi in cooperativa. Si ricorda che il citato art. 7-ter ha introdotto a favore delle imprese industriali che nel semestre abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, e che non abbiano in essere sospensioni dal lavoro, un incentivo nel caso in cui assumano, senza esservi obbligate, particolari categorie di lavoratori: si tratta di assunzioni riguardati soggetti destinatari per gli anni 2009-2010 di trattamenti di sostegno al reddito derivanti dal ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga, oppure licenziati o sospesi da imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della L.223/91.

La novità introdotta dalla norma in esame prevede che l'incentivo di cui sopra possa venire concesso ai lavoratori in un'unica soluzione a condizione che il lavoratore si dimetta dall'impresa di appartenenza.

La norma ancora non risulta operativa dal momento che le modalità e le condizioni di applicazione di tale beneficio saranno determinate con decreto ministeriale.

In via generale, comunque, si può riflettere sulla definizione di micro impresa: al riguardo si ritiene di applicare i criteri identificativi stabiliti dalla normativa comunitaria che prevede l'impiego fino ad una massimo 9 dipendenti ed è caratterizzata da un fatturato o un bilancio inferiore o pari a due milioni di euro.

La *ratio* della norma in esame sembra essere quella di ampliare quanto già previsto dall'ordinamento in favore del lavoratore che intenda mettersi in proprio e percepisce un'indennità di mobilità (art. 7, c. 5, L. 223/91). Si ritiene quindi possibile che il decreto attuativo si ispiri alle previsioni già stabilite da quest'ultima disposizione.

Il comma 8 prevede, sempre in via sperimentale per gli anni 2009-2010, una disposizione analoga al precedente comma 7 e riguarda i lavoratori in CIGS che intendono intraprendere un'attività in proprio beneficiando della quota residua del trattamento a lui spettante incassando immediatamente le mensilità rimanenti e finanziando in tal modo la fase di *start-up*.

Le disposizioni attuative, che saranno emanate con apposito decreto ministeriale, dovranno precisare le condizioni di accesso al beneficio.

Anche in questo caso il meccanismo sembra comunque ripercorrere quello già previsto per i lavoratori in mobilità (art. 7, c. 5, L. 223/91); è probabile pertanto che il decreto attuativo faccia riferimento alle disposizioni vigenti per l'anticipo dell'indennità di mobilità. La misura incentivante è sperimentale ed interessa per il momento solo il biennio 2009-2010.

Il lavoratore interessato all'ottenimento del beneficio deve essere già percettore del trattamento di CIGS, il che lascia intendere che deve essere già stato emanato il relativo decreto di concessione. Non tutti i lavoratori in CIGS possono accedere al beneficio ma soltanto quelli provenienti da imprese dichiarate in crisi a seguito di cessazione totale o parziale dell'attività, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui i dipendenti siano stati sospesi a causa di esubero strutturale.

Per quanto riguarda la misura del beneficio, la somma una tantum concessa è pari al numero di mensilità di trattamento di CIGS deliberate e non ancora percepite (quindi, nella normalità dei casi, in numero inferiore o pari a dodici).

Infine si precisa che l'erogazione della somma una tantum è subordinata alla circostanza che il lavoratore si dimetta dopo essere stato ammesso al beneficio ma prima dell'erogazione del beneficio stesso.

Entrambi i benefici contenuti nel comma 7 e 8 sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985.

## **ARTICOLO 2 - CONTENIMENTO DEL COSTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE**

L'articolo 2 introduce una serie di misure volte al contenimento del costo degli oneri e delle commissioni bancarie. Le misure introdotte vanno nelle tre seguenti direzioni:

- Regolamentazione dei termini di determinazione dei giorni "valuta" e delle decorrenze di "disponibilità economica" di alcune operazioni bancarie;
- Introduzione di nuove norme concernenti i contratti bancari in materia di commissioni bancarie;
- Introduzione di una sanzione a titolo di risarcimento del danno subito, a favore del cliente, nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni.

Il comma 1 interviene sui contratti bancari introducendo un limite massimo dei giorni valuta e dei giorni di disponibilità economica delle operazioni bancarie.

In particolare, a decorrere dalla data del 1 novembre 2009, i nuovi termini massimi per la determinazione dei giorni valuta con riferimento alle rispettive operazioni indicate risultano essere i seguenti:

- Per le operazioni di Bonifico bancario e per le operazioni di versamento con Assegni circolari la data di valuta per il beneficiario non può mai essere superiore ad un giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- Per le operazioni di versamento con Assegni bancari la data di valuta per il beneficiario non può mai essere superiore a tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

Nell'ambito del medesimo provvedimento sono indicati anche i nuovi termini massimi per la determinazione dei giorni di disponibilità economica che con riferimento alle singole operazioni sono individuati come segue:

- Per le operazioni di Bonifico bancario e per le operazioni di versamento con Assegni circolari la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai essere superiore a 4 giorni lavorativi successivi alla data di versamento;
- Per le operazioni di versamento con Assegni bancari la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai essere superiore a 5 giorni successivi alla data di versamento.

Tale ultimo termine è destinato a mutare in quanto, a decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilità economica non potrà mai essere superiore ai quattro giorni per tutti i titoli.

Al fine di dare accelerazione e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione massimo scoperto, il comma 2, introduce un limite massimo al corrispettivo onnicomprensivo eventualmente contenuto nei contratti bancari e riconosciuto alle banche per la messa in affidamento di somme a prescindere dal loro utilizzo.

E' previsto che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo che i contratti bancari possono prevedere, quale remunerazione predeterminata con patto scritto non rinnovabile tacitamente, per il servizio di messa a disposizione delle somme, calcolato in ragione dell'importo dell'affidamento richiesto dal cliente e della durata dello stesso, non potrà superare lo 0,5%, per ciascun trimestre, dell'importo dell'affidamento a pena di nullità del patto di remunerazione.

Se la surroga del mutuo non si perfeziona entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte della banca cessionaria, il cliente ha diritto ad un risarcimento a carico della banca

originaria nella misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Il termine di trenta giorni che dovrà essere apprezzato ai fini applicativi della disposizione decorre dalla data della richiesta che la nuova banca inoltra alla banca originaria per l'avvio della procedura di collaborazione interbancaria volta all'esecuzione dell'operazione di surrogazione.

L'indennità di risarcimento dovrà essere determinata applicando la percentuale dell'1% sul valore del mutuo oggetto di cessione, e moltiplicando il risultato per i numeri di mesi o frazione di mesi successivi alla scadenza del termine di trenta giorni di cui sopra (ad esempio la percentuale sarà dell'1% per cento in caso di ritardo di 1 mese o frazione, del 2% in caso di ritardo di 2 mesi o frazione, del 3% in caso di ritardo di 3 mesi o frazione, eccetera).

Tale ultima disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

### **ARTICOLO 3 - RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA PER IMPRESE E FAMIGLIE**

La norma è complessivamente volta a rafforzare il processo di liberalizzazione del mercato avviato il 1 luglio 2007 e che fino ad oggi ha coinvolto soprattutto gli utenti domestici. Le disposizioni mirano ad imporre l'obbligo di vendita sul libero mercato da parte di soggetti che possono essere definiti in posizione dominante, di un volume virtuale di 5 miliardi di metri cubi di gas, con condizioni di tariffa che non ledano i soggetti cedenti ma che siano meritori per gli utenti finali industriali; in particolare, le imprese, sulla scorta dei consumi effettivamente rilevati negli ultimi tre anni, possano essere messi nelle condizioni di acquisire gli approvvigionamenti a condizioni economiche più favorevoli di quelle attuali.

### **ARTICOLO - 5 DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI**

La norma incentiva gli investimenti in macchinari ed apparecchiature mediante il meccanismo di detassazione degli utili reinvestiti.

Contrariamente a quanto prevede la rubrica dell'articolo "Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari", si segnala che la norma non richiede il reinvestimento degli utili prodotti ma più semplicemente l'acquisizione di macchinari ed apparecchiature dalla medesima individuati.

L'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 riguarda esclusivamente gli esercenti attività di impresa.

Più precisamente l'agevolazione è concessa a tutti coloro che, indipendentemente dalla natura giuridica adottata, siano titolare di redditi di impresa.

In particolare, potranno usufruire della detassazione i seguenti soggetti:

- persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento;
- società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- consorzi tra imprese;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall'attività commerciale esercitata;
- società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l'attività di ricerca è svolta dalla stabile organizzazione.

Sono, dunque, escluse dall'agevolazione:

- le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR;
- gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni.

La norma non fa alcun riferimento al tipo di contabilità (ordinaria o semplificata) o al regime di determinazione del reddito adottato dal contribuente (ordinario, minimo, nuove iniziative produttive, etc.), pertanto potranno usufruire dell'agevolazione in argomento anche i soggetti in contabilità semplificata, o i soggetti che applicano un regime di imposta sostitutiva (nuove iniziative – contribuenti minimi).

Da un punto di vista operativo l'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile del reddito di impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature da individuare attraverso il riferimento alla "divisione 28" della tabella ATECO 2007.

Tale deduzione non inibisce la deduzione degli ammortamenti che il contribuente potrà calcolare ai sensi dell'articolo 102 del TUIR a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni.

Si segnala che l'agevolazione ha effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile del reddito di impresa e non ha effetto ai fini IRAP.

Gli investimenti che danno diritto all'agevolazione sono quelli effettuati a decorrere dalla data del 1 luglio 2009 e fino alla data del 30 giugno 2010.

L'agevolazione, tuttavia, sarà efficace solo a decorrere dal periodo di imposta 2010.

Di ciò si potrà favorevolmente tenere conto nella determinazione degli acconti per il periodo di imposta 2010 qualora si dovesse adottare il criterio previsionale.

Gli investimenti utili ai fini dell'agevolazione sono, come già detto, solamente quelli aventi ad oggetto i beni identificabili nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 vale a dire macchinari ed apparecchiature.

<b>28.1</b>	<b>MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
<b>28.2</b>	<b>ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
<b>28.3</b>	<b>MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA</b>
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
<b>28.4</b>	<b>MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI</b>
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
<b>28.9</b>	<b>ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI</b>
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Si segnala che la norma non richiede con riferimento a tali beni nessun altro requisito ed in particolare non richiede che gli investimenti abbiano ad oggetto i beni nuovi.

Il riferimento al termine “ Valore degli investimenti” fa ricomprendere nell’agevolazione non solo gli acquisti dei beni, ma anche la fabbricazione dei medesimi ed anche se la stessa risulti affidata a terzi. Sarà da chiarire se con tale termine il legislatore abbia voluto ricomprendere anche le acquisizioni in leasing dei beni in argomento. In conformità a quanto chiarito in passato con riferimento alle precedenti agevolazioni ciò sembra ipotizzabile.

La disposizione richiede, per gli esercenti attività industriali a rischio incidenti sul lavoro (D.Lgs 334/1999 – D.Lgs 21 settembre 2005, n. 238), l’ulteriore requisito del documentato adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza correlata all’utilizzo di sostanza pericolose.

La norma, infine, prevede un periodo di sorveglianza in ragione del quale l’agevolazione è revocata se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.

## **ARTICOLO 6 - ACCELERAZIONE AMMORTAMENTI**

E’ prevista entro il termine del 31 dicembre 2009 la revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al DM 31 dicembre 1988, che tenga conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologica oggetto di una più rapida obsolescenza o che producono risparmio energetico.

## **ARTICOLO 7 - ULTERIORE SVALUTAZIONE FISCALE DI CREDITI IN SOFFERENZA**

La nuova disposizioni, che introduce il comma 3-bis nell’articolo 106 del TUIR, incrementa la deduzione fiscale per le perdite presunte su crediti.

Destinatari della disposizione in argomento sono gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs 87/1992.

La norma in particolare dispone, per talune categorie di crediti (quelli di cui al comma 3 dell'articolo 106 del TUIR) concessi a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, l'aumento dell'aliquota fiscale di svalutazione per accantonamenti per rischi ed oneri su crediti dallo 0,30% allo 0,50% ed inoltre la riduzione da 18 a 9 dei periodi di imposta, nei quali è spalmabile la quota eccedente tale limite annuale di deducibilità.

All'Agenzia delle entrate è attribuito il controllo della corretta applicazione delle nuove disposizioni ed è prevista, nei casi di violazione, l'applicazione della sanzione nella sua misura massima.

### **ARTICOLO 10 - COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA SUPERIORI A € 10.000**

L'articolo 10 introduce disposizioni volte a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti. A tale fine il citato articolo prevede:

- la possibilità di utilizzo in compensazione del credito iva solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo rispetto alla data di presentazione della relativa dichiarazione (annuale o trimestrale a seconda dei casi), laddove la compensazione sia superiore a € 10.000,00;
- come corollario di quanto sopra, la possibilità di escludere dal modello Unico la dichiarazione Iva laddove il contribuente intenda utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 10.000,00 ovvero intenda chiederlo a rimborso;
- l'obbligo per effettuare compensazione con crediti Iva di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
- l'obbligo, laddove si intenda utilizzare in compensazione crediti relativi all'Iva per importi superiori a € 10.000 euro annui, di richiedere l'apposizione sulla dichiarazione Iva del visto di conformità rilasciato da un consulente del lavoro ovvero da un commercialista o, in alternativa del soggetto che effettua il controllo contabile.

La relazione tecnica sottolinea che, tale esigenza, cresciuta a seguito di specifiche analisi del rischio che hanno evidenziato fenomeni evasivi connotati anche da comportamenti fraudolenti., ha indotto il legislatore a prevedere specifiche modifiche alle disposizioni che disciplinano la predetta modalità di estinzione dell' obbligazione tributaria mediante l'utilizzo di crediti annuali e trimestrali IVA.

L'agenzia delle entrate, tuttavia, con comunicato stampa del 3 luglio scorso, ha comunicato che la nuova disciplina riguardante i crediti annuali ed infrannuali IVA sarà efficace a decorrere dal

1° gennaio 2010 ciò, al fine di evitare disparità di trattamento con i contribuenti che hanno già compensato e per la necessità di introdurre le relative applicazioni informatiche.

Occorre sottolineare che l'utilizzo del credito Iva è soggetto alle limitazioni sopra elencate solo laddove superi annualmente l'importo di € 10.000,00. Entro questo importo l'utilizzo in compensazione è libero, fermo restando la necessità che esso sia certo e risultante dalla dichiarazione Iva. Dunque, entro questo limite esso può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno, ancorchè la dichiarazione da cui risulti il credito medesimo non sia stata ancora presentata.

La norma prevede che *"La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge"*.

Nella sostanza la norma si traduce in una riduzione di risorse per i contribuenti che, in base alla previgente normativa, hanno avuto la possibilità di utilizzare il credito in compensazione già a decorrere dal primo gennaio laddove vi era la sostanziale consapevolezza, ancorchè la dichiarazione non fosse ancora stata presentata, che essa avrebbe evidenziato un credito.

L'obbligo di previa presentazione della dichiarazione Iva per poter utilizzare in compensazione crediti Iva di importo superiore a € 10.000,00 comporta l'opportunità di poter inoltrare telematicamente la relativa dichiarazione nel minor tempo possibile. Da qui la necessità di separare l'invio dell'Unico che richiede tempi notoriamente assai lunghi di compilazione (studi di settore, modifiche normative dell'ultim'ora, etc.).

Per questo motivo, l'articolo 3, comma 1 del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, viene integrato prevedendo che *"In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata."*

Con comunicato stampa del 3 luglio scorso l'Agenzia delle entrate ha reso noto che le richieste di rimborso Iva potranno essere eseguite solo mediante dichiarazione annuale (non più attraverso il modello VR).

Va segnalato che coloro i quali presentano la dichiarazione Iva annuale entro il 28 febbraio, sono esonerati dalla presentazione del comunicato Unico annuale.

E' stato previsto che i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. In sostanza, non sarà più possibile presentare un modello F24 con compensazione del credito Iva di importo annuale superiore a € 10.000 avvalendosi dei canali bancari, ma occorrerà utilizzare l'apposita procedura telematica di Entratel o Fisconline che provvederà poi ad addebitare il conto corrente bancario indicato dal contribuente all'atto dell'inoltro del modello F24.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'Iva per importi superiori a 10.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cd visto pesante).

Possono rilasciare il visto pesante, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del DPR 22 luglio 1998, n. 322, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro. In alternativa, la dichiarazione Iva può essere sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Occorre far presente che quest'ultima disposizione prevede che il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica:

- a. la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- b. la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
- c. l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Si tratterà, quindi, di comprendere, posto che le nuove disposizioni hanno effetto sulla validazione del credito Iva, come si debbano tradurre in concreto tali prescrizioni. Dovrà essere chiarito, in particolare, se il controllo del certificatore debba incentrarsi anche (o solo) sulla presenza della documentazione contabile rilevante ai fini Iva, nonché del rispetto delle

disposizioni concernenti quest'ultima imposta. La logica imporrebbe che il controllo debba incentrarsi esclusivamente sugli elementi iva, diversamente l'ipotesi di rilasciare il visto pesante nel mese di gennaio o febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento diviene un obiettivo irraggiungibile.

Resta il fatto che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*Quest'ultima disposizione prevede che "al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.*

Il comma 1, lett. b), n. 1 dell'articolo 10 del decreto in esame, provvede ad innalzare a € 700.000 il limite per le compensazioni, con decorrenza 1° gennaio 2010. Precedentemente tale limite era stabilito pari a € 516.456, 89. Occorre sottolineare che la disposizione più precisamente prevede che *"Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro".*

Inoltre, allo scopo di armonizzare la normativa alla luce delle novità sopraindicate:

- vengono modificate le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi IVA annuali e infrannuali (attualmente previste dall'articolo 38-bis, comma 1): Il tutto è demandato ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il momento (e fino all'emanazione di tale provvedimento), rimangono comunque in vigore ed applicabili le modalità e i termini già in uso;
- viene modificato il comma 6 dell'articolo 38-bis DPR 633/72 prevedendo che se dopo la compensazione (ovvero dopo il rimborso), viene notificato un avviso di rettifica o accertamento, il contribuente deve versare le somme indebitamente compensate (o rimborsate), con gli interessi, salvo rilascio da parte del contribuente di idonea garanzia fino a quando l'accertamento è divenuto definitivo (comma 1, lett. a, n. 3-b);

- premesso che l'articolo 27 comma 18 del decreto legge n. 185/2008 prevede che *“L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. E' punito con la sanzione del 200% della misura dei crediti compensati, chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo, per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare”*, il comma 8 dell'articolo 10 del decreto prevede che per queste irregolarità *“in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”* (pagamento della sanzione ridotta di  $\frac{1}{4}$  entro il termine per la presentazione del ricorso contro l'atto di contestazione) .

## **ARTICOLO 12 - CONTRASTO AI PARADISI FISCALI**

L'articolo 12 si pone l'obiettivo di contrastare l'evasione e l'elusione effettuata nei Paesi e territori definiti “Paradisi fiscali”, mediante due distinti interventi:

1. istituzione di una *“unità speciale”* caratterizzata da una forte componente di cooperazione internazionale che, mediante una azione sinergica e coordinata, possa utilmente contrastare il fenomeno delle operazioni elusive ed evasive effettuate all'estero. Al riguardo, il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto prevede che *“... per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'agenzia delle Entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di Finanza ... una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale ...”*;
2. previsione di una “presunzione di evasione” per le operazioni effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di monitoraggio di cui al DL n. 167/90 (compilazione quadro RW del mod. UNICO). Al riguardo, il comma 2 del predetto articolo 12 dispone che *“... gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”*. ...”.

Per individuare i paesi e territori a fiscalità privilegiata il decreto legge fa riferimento ai DDMM 4.5.99, n. 110 e 21.11.2001, n. 273.

DDMM 4.5.99, n. 110 e 21.11.2001, n. 273

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alderney (Aurigny)</li> <li>• Andorra (Principat d'Andorra)</li> <li>• Angola</li> <li>• Anguilla</li> <li>• Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)</li> <li>• Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)</li> <li>• Aruba</li> <li>• Bahama (Bahamas)</li> <li>• Bahrein (Dawlat al-Bahrain)</li> <li>• Barbados</li> <li>• Barbuda</li> <li>• Belize</li> <li>• Bermuda</li> <li>• Brunei (Negara Brunei Darussalam)</li> <li>• Cipro (Kypros)</li> <li>• Corea del Sud</li> <li>• Costa Rica (Republica de Costa Rica)</li> <li>• Dominica</li> <li>• Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida)</li> <li>• Ecuador (Repuplica del Ecuador)</li> <li>• Filippine (Pilipinas)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenya</li> <li>• Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)</li> <li>• Liberia (Republic of Liberia)</li> <li>• Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)</li> <li>• Lussemburgo</li> <li>• Macao (Macau)</li> <li>• Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)</li> <li>• Maldive (Divehi)</li> <li>• Malta (Republic of Malta)</li> <li>• Maurizio (Republic of Mauritius)</li> <li>• Monserrat</li> <li>• Nauru (Republic of Nauru)</li> <li>• Niue</li> <li>• Oman (Saltanat 'Oman)</li> <li>• Panama (Republica de Panama`)</li> <li>• Polinesia Francese (Polynesie Francaise)</li> <li>• Portorico</li> <li>• Principato di Monaco (Principaute` de Monaco)</li> <li>• San Marino (Repubblica di San Marino)</li> <li>• Sark (Sercq)</li> </ul> |
|---|---|

<ul style="list-style-type: none"><li>• Giamaica</li><li>• Gibilterra (Dominion of Gibraltar)</li><li>• Gibuti (Djibouti)</li><li>• Grenada</li><li>• Guatemala</li><li>• Guernsey (Bailiwick of Guernsey)</li><li>• Herm (Channel Islands)</li><li>• Hong Kong (Xianggang)</li><li>• Isola di Man (Isle of Man)</li><li>• Isole Cayman (The Cayman Islands)</li><li>• Isole Cook</li><li>• Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)</li><li>• Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)</li><li>• Isole Turks and Caicos</li><li>• Jersey</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seicelle (Republic of Seychelles)</li><li>• Singapore (Republic of Singapore)</li><li>• Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)</li><li>• Saint Lucia</li><li>• Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)</li><li>• Sant'Elena</li><li>• Svizzera (Confederazione Svizzera)</li><li>• Taiwan (Chunghua MinKuo)</li><li>• Tonga (Puleanga Tonga)</li><li>• Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)</li><li>• Tuvalu (The Tuvalu Islands)</li><li>• Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)</li><li>• Vanuatu (Republic of Vanuatu)</li><li>• Samoa (Independent State of Samoa)</li></ul>
--	--

Occorre sottolineare, con riferimento a taluni paesi inclusi nell'elenco di cui sopra, che non tutti i soggetti ivi ubicati sono considerati *black list*, poiché il decreto n. 273 del 2001 prevede l'esclusione per coloro che esercitano particolari attività (petrolifere, turistiche, sanitarie, etc.). Pur tuttavia, il decreto n. 78 del 1° luglio scorso non opera distinzioni in tal senso ed anzi, nel far riferimento ai paesi inclusi nei citati decreti, dispone letteralmente, *“senza tener conto delle limitazioni ivi previste”*. Talchè l'elencazione di cui sopra è da considerarsi categorica.

La disposizione in esame intende dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all'OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati

allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

Ebbene, secondo la definizione dell'OCSE, un paradiso fiscale è un paese o un territorio autonomo che non impone tasse o le prevede per importo non sostanziale. Tuttavia, affinché il paese possa essere considerato paradiso fiscale e, dunque, costituire un incentivo per i non residenti per sfuggire alla tassazione nel paese di residenza, deve essere presente almeno uno dei seguenti elementi:

- mancanza di scambio di informazioni con le autorità degli altri paesi;
- mancanza di trasparenza;
- capacità di attrarre attività commerciali "non sostanziali", ossia società aventi l'unico scopo di nascondere e movimentare capitali occulti.

Queste caratteristiche rendono i paradisi fiscali il luogo ideale per nascondere dei capitali alle autorità del proprio paese mantenendo l'anonimato. Le autorità finanziarie dei paradisi fiscali, infatti, non sono tenute ad accertare né la provenienza del denaro né l'effettiva identità di chi lo versa ed anche se anche vengono in possesso di tali informazioni, non le rivelano alle autorità dei paesi stranieri che ne fanno richiesta (si veda al riguardo la recente vicenda Lichtenstein).

Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto in esame, richiama i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e, dunque, la disposizione medesima si applica a:

- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- società semplici ed equiparate

residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Questi soggetti devono evidenziare nel modello Unico, quadro RW gli importi trasferiti nell'anno e le consistenze patrimoniali complessive detenute all'estero.

Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a € 12.500 o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).

Laddove tale evidenziazione è omessa ovvero è infedele si ha una presunzione di evasione.

Va sottolineato, tuttavia, che è possibile produrre prova contraria che dette risorse siano state trasferite sottraendole a tassazione in Italia.

Occorre ricordare che i soggetti societari non sono interessati all'obbligo di compilazione del quadro RW poiché essendo obbligati alla tenuta della contabilità, l'Amministrazione finanziaria è in grado di effettuare eventuali controlli documentali senza la necessità di dover fare affidamento alle segnalazioni del diretto interessato.

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti ( banche, le società di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane), per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

L'obbligo di dichiarazione, inoltre, non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 12.500 euro.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto dispone che in caso di evasione *“le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.”*.

Si tratta in particolare:

- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, della sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258,23.

- nei casi di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggior imposta o della differenza del credito.

Le sanzioni di cui sopra, dunque, sono raddoppiate.

Al riguardo, tuttavia, sarà necessario chiarire se, nel caso di mancata presentazione del quadro RW, si verta nell'ipotesi di omessa dichiarazione, oppure di infedele dichiarazione dei redditi.

Sembra ragionevole che la presentazione del Modello Unico senza la compilazione segnaletica del citato quadro RW sia da ricomprendere nell'ipotesi di infedele dichiarazione da assoggettare, quindi, a sanzione con la percentuale dal 200 al 400% dell'imposta non dichiarata.

D'altronde, l'ipotesi di omessa dichiarazione, laddove ipotizzabile, sembra essere circoscritta al caso del soggetto esonerato dalla presentazione del Modello Unico che, avendo attività all'estero, ha l'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, di compilare e inviare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'applicazione della sanzione in misura pari 240-480% dell'imposta in caso di mancata presentazione del citato modulo sembra in questo caso eccessivamente penalizzante.

### **ARTICOLO 13 - LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA**

L'articolo 13 introduce la tassazione per trasparenza -già prevista dall'articolo 167 del Tuir (CFC controllate)- in tutti i casi in cui un soggetto residente in Italia possiede una partecipazione in un soggetto residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

La novità, rispetto alla norma precedente, consiste nel fatto che la tassazione per trasparenza e, dunque, ancorché non vi sia effettiva distribuzione dell'utile da parte del soggetto estero partecipato, prescinde dalla circostanza che il paese in cui è ubicato il soggetto estero sia in base alle attuali disposizioni un paradiso fiscale poiché la definizione, a questi fini, di paese black list viene ora notevolmente ampliata. Il decreto legge prevede, così, ad integrare in tal senso l'articolo 167 del Tuir, rubricato "*Disposizioni in materia di imprese estere controllate*".

Affinché operi la tassazione per trasparenza, il comma 4 del citato articolo 13 del decreto considera privilegiati, ai fini di cui trattasi, i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione:

- del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia;

- della mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
- ovvero di altri criteri equivalenti.

In particolare, il comma 8 bis del citato articolo 13 prevede che la tassazione per trasparenza trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ordinariamente classificati come black list, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla:
  1. gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
  2. cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
  3. prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Occorre osservare che le diverse legislazioni degli Stati europei quando verificano il livello di tassazione di uno Stato estero non danno rilievo all'aliquota nominale, bensì a quella effettiva, considerando com'è costruita la base imponibile (costi non deducibili, ricavi esenti, etc.). In linea di principio, comunque considerando una società di capitali ove la tassazione sia inferiore al  $27,5:2= 13,75\%$ ) il paese è considerato black list e, dunque, il soggetto residente italiano dovrebbe applicare la tassazione per trasparenza.

Sono poi, considerate società elusive, come sopra detto, quelle che conseguono proventi immateriali (interessi, dividendi, royalties) superiori al 50% del totale proventi, ovvero quelle i cui proventi sono caratterizzati da più del 50% di servizi a società del gruppo.

Per la nozione di gruppo occorre rifarsi alla disciplina del *transfer pricing* di cui all'art. 110, comma 7 del Tuir, ossia:

- imprese residenti in Italia che sono controllate, direttamente od indirettamente, da società non residenti;

- imprese residenti in Italia che controllano, direttamente od indirettamente, società non residenti;
- imprese residenti e società non residenti che sono controllate, direttamente o indirettamente, da una stessa impresa controllante.

La nozione di controllo a cui si riferisce la norma è quella prevista dall'art. 2359 del cod. civ. in base al quale sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Relativamente ai punti 1 e 2 si fa presente che devono essere considerati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Occorre rilevare che la nozione di controllo deve essere intesa in senso ampio, per cui, ad esempio, soggetti destinatari della disposizione in commento sono anche coloro i quali effettuano operazioni tra società collegate, vale a dire le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (ovvero un decimo se la società è quotata in borsa) sempre che la partecipazione, anche se minoritaria, determini l'esercizio effettivo del controllo (vedasi al riguardo la C.M. 22 settembre 1980, n. 32/9/ 2267 e C.M. 12 dicembre 1981, n. 42).

Le disposizioni del comma 8-bis comportano l'obbligo della tassazione per trasparenza non si applicano se il soggetto residente riesce a dimostrare che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. In particolare, a tal fine, il contribuente deve preventivamente interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

Secondo la nuova regola della disapplicazione della normativa CFC controllate, l'obbligo di tassare per trasparenza il reddito del soggetto partecipato non si applica se il soggetto residente in Italia dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta se la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati che verranno individuati con l'apposito decreto. Tuttavia, in quest'ultimo caso, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

Tuttavia, la prova contraria, in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 13 del decreto non è ammessa se i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50%:

- dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
- dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
- dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

In definitiva è apprezzata la circostanza che la società estera svolga un'effettiva attività industriale e commerciale, tuttavia, tale apprezzamento viene meno laddove l'attività commerciale o industriale si sostanzia in proventi che derivano per oltre il 50% dalle attività ora elencate.

Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti soggetti se residenti in Italia:

- persone fisiche;

- società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 Tuir;
- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, e soggetti equiparati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società e soggetti equiparati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Dunque, se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato secondo l'accezione sopra indicata e in base all'elenco che verrà individuato con il decreto di prossima emanazione, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

Ovviamente, gli utili distribuiti dall'impresa partecipata non concorrono alla formazione del reddito del soggetto partecipante nei limiti dell'ammontare del reddito assoggettato a tassazione a causa della trasparenza.

Occorre premettere che, con riferimento alla "ordinaria" e storica tassazione per trasparenza, il D.M. n. 429/2001 non ha posto alcun obbligo per il soggetto italiano di tenuta delle scritture contabili dell'impresa estera. È sufficiente la redazione del bilancio o di un altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio secondo le norme vigenti nel Paese in cui è collocata l'impresa estera, che costituisce parte integrante dell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento n. 429/2001. In caso di partecipazioni in società non soggette alla tenuta di una contabilità, il soggetto residente dovrà compilare il prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia. Non sembra che il decreto di prossima emanazione previsto dal comma 8 dell'articolo 167 del Tuir, con cui verranno stabilite le disposizioni attuative della nuova disposizione, possano contenere inversioni di rotta sul punto.

Ciò detto, i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27%.

I redditi sono determinati in base alle disposizioni del reddito d'impresa, seppure con alcune semplificazioni volte a normalizzare il reddito. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articoli 15 e 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, fino a concorrenza delle imposte applicate in Italia.

## **ARTICOLO 15 - POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE**

L'articolo è composto da 8 commi, di questi alcuni e precisamente i commi 1, 3, 4, 5 riguardano disposizioni inerenti i rapporti tra Amministrazioni dello Stato e/o rapporti tra Amministrazioni dello Stato e concessionari alla riscossione.

I commi 7 ed 8 in pratica istituiscono la possibilità da parte dell'Amministrazione dello Stato di sostituire, la firma autografa del soggetto responsabile, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile in tutti i casi in cui tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Il comma 2 modifica il testo dell'art. 21, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449 e contribuisce a dare maggior chiarezza al contenuto dell'originario testo normativo.

Infatti , in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi in virtù di una ordinanza di assegnazione, qualora il credito fosse riferito a somme per le quali doveva essere operata una ritenuta alla fonte, sorgevano alcuni dubbi interpretativi tra i quali ad esempio se il pagamento poteva essere considerato un pagamento mediato o se invece poteva essere considerato un pagamento effettuato da soggetto estraneo e pertanto neutrale al verificarsi dei presupposti per l'effettuazione delle ritenute.

Nel tempo la problematica è stata affrontata anche da autorevole giurisprudenza vedasi "Cassazione civile, sez.un, 25 ottobre 1996, n° 9332."

Il modificato testo, risponde ad una esigenza di riscossione da parte dell'erario, chiarendo che il terzo pignorato, nel caso in cui rivesta qualifica di sostituto d'imposta, provvederà all'atto del pagamento ad operare una ritenuta nella misura del 20%; quanto poi alle concrete modalità di

effettuazione del versamento delle ritenute operate come ad esempio il codice tributo da utilizzare esse vengono rinviate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 6 del decreto in esame, armonizza finalmente i criteri di versamento delle diverse imposte dovute a seguito dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore. È introdotta, infatti, la possibilità di versare ratealmente e secondo i criteri previsti nell'art. 20 del D.Lgs. N°241 del 1997 anche il maggiore importo di IVA da adeguamento agli studi di settore. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 2 luglio 2009, vista anche la brevità dei termini di scadenza per la prima rata di versamento autorizzava l'effettuazione del versamento rateale sin dal primo termine di scadenza ( 06 luglio 2009) senza richiedere particolari formalità di compilazione del modello F 24.

## **ARTICOLO 20 - CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE**

L' articolo 20 attribuisce all'INPS un ruolo centrale in materia di invalidità civile, cecità e sordità civili, handicap e disabilità a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Secondo quanto previsto al comma 1, le Commissioni mediche preposte alla ricognizione dello stato invalidante istituite presso le A.S.L. saranno integrate da un medico dell'INPS, venendosi così a determinare le condizioni per l'espletamento da parte dell'Istituto – al quale compete in ogni caso il giudizio definitivo - di una funzione di controllo preventivo in sede medico-legale ed una contrazione dei tempi dell'*iter* procedurale, auspicata anche nella relazione tecnica al provvedimento.

Il comma 2 affida all'INPS la verifica della permanenza dei requisiti sanitari. Sul punto non risulta tuttavia chiaro se l'accertamento della permanenza dello stato invalidante debba essere inteso con riferimento ai controlli a campione oppure alla più complessa fase procedimentale di revisione o di rivedibilità dello stato invalidante. Comunque nel caso di verifica della insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, l'Istituto dovrà procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 698/94 alla immediata sospensione cautelativa del pagamento delle provvidenze, previa notifica da effettuare nel termine di trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Da osservare che, in caso di revoca definitiva per insussistenza delle condizioni - decorrente dalla data dell'accertamento - ove venissero rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, copia del provvedimento dovrà essere inviato alla

Corte dei Conti per mano della Prefettura, al fine della valutazione di eventuali azioni di responsabilità.

Tra le funzioni attribuite all'Istituto assicuratore anche quella di destinatario delle domande di accertamento delle minorazioni civili, handicap e disabilità - attualmente inviate alla segreteria dell'apposita Commissione presso le sedi A.S.L. - così come previsto al comma 3, l'INPS dovrà provvedere a darne trasmissione a quest'ultime in tempo reale e con modalità telematica. Il coinvolgimento dell'Istituto sin dalla prima fase dovrebbe consentire una completa tracciabilità della singola posizione in tutto l'*iter* del processo lavorativo anche attraverso l'istituzione del *fascicolo unico dell'invalidità civile*.

Per quanto previsto al comma 4, l'INPS assumerà un ruolo prioritario anche nella concessione delle provvidenze economiche connesse con lo stato invalidante, attualmente di competenza regionale ex art. 130 del D.Lgs. n. 112/98. A tale fine, entro novanta giorni dalla data di vigenza del decreto, dovrà tuttavia essere definito un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nei sessanta giorni successivi, le regioni dovranno stipulare con l'INPS una apposita convenzione volta a regolare gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari allo scopo.

Il comma 5 dell'articolo in commento, nell'ambito del contenzioso assistenziale, elimina l'obbligo di notifica dei ricorsi introduttivi all'Avvocatura dello Stato; la disposizione, entrata immediatamente in vigore, dispiega inoltre i propri effetti anche nell'ambito della consulenza tecnica; il CTU nominato dal Tribunale dovrà infatti – a pena di nullità - essere affiancato da un medico dell'INPS nell'espletamento delle operazioni e delle indagini peritali.

## **ARTICOLO 23 - PROROGA DEI TERMINI**

<p><i>Comma 1.</i> All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31</p>	<p>Proroga dei termini fino al 31 dicembre 2009 delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre</p>
---	--

<p>dicembre 2009,».</p>	<p>2003. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali.</p>
<p><i>Comma 2.</i> All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».</p>	<p>Sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'obbligo, per i titolari di licenza di altri Comuni, per servizio di Noleggio con conducente, di comunicare e mantenere all'interno dei veicoli per 2 settimane, onde poter accedere alla Z.T.L., targa veicolo, nome del conducente, data luogo e km di partenza ed arrivo, orario di inizio servizio, destinazione ed orario di fine servizio, dati del committente.</p>
<p><i>Comma3.</i> Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».</p>	<p>Proroga al 30 settembre 2009 delle autorizzazioni per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione per la copertura cessazioni verificatesi nell'anno 2007</p>

<p><i>Comma 4.</i></p> <p>Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2009 delle graduatorie per l'assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco</p>
<p><i>Comma 5.</i></p> <p>All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».</p>	<p>Proroga al 30 giugno 2010 del termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A</p>
<p><i>Comma 6.</i></p> <p>All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2009 del regime transitorio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>

<p>giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».</p>	
<p><i>Comma 7.</i> Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2009 per i soggetti che prestano la consulenza in materia di investimenti di svolgere tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti di pertinenza dei clienti.</p>
<p><i>Comma 8.</i> All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2009 per l'effettuazione dei pagamenti per l'estinzione definitiva dei crediti vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I.</p>

*Comma 9.*

Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2

Proroga al 31 dicembre 2010 per il completamento e l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi delle strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto.

del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

<p><i>Comma 10.</i></p> <p>All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».</p>	<p>Proroga al 30 settembre dell'autorizzazione del Commissario Straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia a prorarre i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.</p>
<p><i>Comma 11.</i></p> <p>All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».</p>	<p>Proroga di ulteriori 3 mesi dell'obbligo d'iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. per i produttori di pile e accumulatori</p>
<p><i>Comma 12.</i></p> <p>All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».</p>	<p>Proroga di ulteriori 6 mesi dell'applicabilità delle norme abrogate o sostituite in materia delle assicurazioni private del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.</p>

<p><i>Comma 13.</i></p> <p>All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».</p>	<p>Proroga all'1 ottobre 2009 della disciplina riguardante la comunicazione unica d'impresa.</p>
<p><i>Comma 14.</i></p> <p>Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 92, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di</p>	<p>Proroga di 6 mesi dei termini per la continuazione e reintegrazione della procedura davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'acquisto diritto di proprietà industriale per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal Sisma in Abruzzo.</p>

residente in uno dei comuni di cui  
al presente comma.

*Comma 15.*

Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.

Proroga al 30 aprile 2010 della scadenza degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo.

<p><i>Comma 16.</i></p> <p>All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».</p>	<p>Proroga di ulteriori 6 mesi dell'entrata in vigore delle norme sull'Azione collettiva risarcitoria.</p>
<p><i>Comma 17.</i></p> <p>Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.</p>	<p>Proroga fino al 13 novembre 2009 della composizione del Consiglio della magistratura militare.</p>

*Comma 18.*

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono

Apportate le seguenti  
modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera c), e' sostituita dalla  
seguente: «c) due componenti  
eletti dai magistrati militari; »;

2) la lettera d), e' sostituita dalla  
seguente: «d) un componente  
estraneo alla magistratura  
militare, che assume le funzioni di  
vice presidente, scelto d'intesa tra  
i Presidenti delle due Camere fra  
professori ordinari di università in  
materie giuridiche e avvocati con  
almeno quindici anni di esercizio  
professionale; il componente  
estraneo alla magistratura militare  
non può esercitare attività  
professionale suscettibile di  
interferire con le funzioni della  
magistratura militare ne' può  
esercitare attività professionale  
nell'interesse o per conto, ovvero  
contro l'amministrazione  
militare.»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il  
seguente:

«1-bis. Ferma restando la  
dotazione organica di cui  
all'articolo 2, comma 603, lettera

Modifiche alla normativa riguardante il Consiglio  
della magistratura militare.

c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata.»;

c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:

«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;

f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

*Comma 19.*

E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi

Modifica del termine per l'elezione per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare

<p>tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.</p>	
<p><i>Comma 20.</i> Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Universita' e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2009 delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Universita' e della Ricerca (ANVUR).</p>
<p><i>Comma 21.</i> All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2009 per l'adozione da parte dei Comuni della tariffa integrata ambientale (Tia) per mezzo delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, qualora il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato</p>

2009».	
--------	--